



COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO TRIBUTI

Regolamento
sull'Imposta di Soggiorno

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.69/C DEL 27/09/2012

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, B&B, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, residence turistico alberghieri o residence, alberghi e villaggi turistici ubicati nel territorio del Comune di Messina, fino ad un massimo di 5 notti.

Il relativo gettito è destinato esclusivamente a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i servizi pubblici locali, per interventi a favore della promozione turistica, da concordare, in sede di programmazione, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 2

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Messina.

Articolo 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo:

- i residenti nel territorio del Comune di Messina;
- i minori entro il sedicesimo anno di età;
- i disabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente ed i genitori accompagnatori dei malati/degenti (l'esenzione è subordinata alla presentazione, alla struttura ricettiva, di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- gli appartenenti alle forze di Polizia locale ed ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- gli studenti universitari fuori sede;
- i partecipanti ai progetti e scambi culturali universitari e scolastici;
- i soggetti che hanno stipulato, nelle forme di legge, contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento; detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2012; per tale finalità, la struttura ricettiva dovrà produrre apposita autocertificazione.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti nelle medesime e del prezzo;

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
3. Nello stabilire le misure dell'imposta, la Giunta, oltre ai criteri di cui al comma 1, terrà conto del parere non vincolante dei soggetti coinvolti nel procedimento d'individuazione degli interventi di cui all'art. 6, tenendo conto della natura degli interventi programmati.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento Turismo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione potrà essere trasmessa anche per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6

Individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare

1. La G.M., annualmente delibera gli interventi destinando le relative risorse e individuando il settore o i settori amministrativi competenti per materia in relazione alla tipologia degli interventi individuati, sempre tenuto conto della destinazione vincolata in favore del trasporto pubblico locale(50% del gettito della tassa).

Articolo 7

Versamenti

I soggetti di cui all'articolo 2, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza su modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale e al successivo versamento al Comune di Messina.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme, riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, su un apposito conto intestato al Comune di Messina o anche tramite le procedure informatiche messe a disposizione dall'Ente.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

Articolo 9

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta e/o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, prevista dall'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti della successiva stessa imposta, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita istanza da produrre, al Comune di Messina, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/07/2012.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Con successivo atto da approvare entro 120 giorni dall'adozione del presente Regolamento sarà istituito con delibera apposita, un "laboratorio per lo sviluppo turistico" con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di fornire eventuali proposte correttive.

Di tale organismo faranno parte con propri rappresentanti: la Provincia Regionale di Messina, il Comune di Messina, l'Autorità Portuale e le principali associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

INDICE

Articolo 1 <i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>pag. 2</i>
Articolo 2 <i>Soggetto passivo</i>	<i>pag. 2</i>
Articolo 3 <i>Esenzioni</i>	<i>pag. 2</i>
Articolo 4 <i>Misura dell'imposta</i>	<i>pag. 2-3</i>
Articolo 5 <i>Obblighi di comunicazione</i>	<i>pag. 3</i>
Articolo 6 <i>Individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare</i>	<i>pag. 3</i>
Articolo 7 <i>Versamenti</i>	<i>pag. 3</i>
Articolo 8 <i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	<i>pag. 3</i>
Articolo 9 <i>Sanzioni</i>	<i>pag. 3-4</i>
Articolo 10 <i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag. 4</i>
Articolo 11 <i>Rimborsi</i>	<i>pag. 4</i>
Articolo 12 <i>Contenzioso</i>	<i>pag. 4</i>
Articolo 14 <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>pag. 4</i>